

Gelosia e aggravante dei motivi abietti o futili. Nota a Cass. pen., Sez. I, 4 giugno 2025, ud. 4 marzo 2025, n. 20870

Jealousy and aggravating of abject or futile motives. Note to Cass. pen., Sec. I, 4 June 2025, ud. 4 March 2025, n. 20870

di **Andrea Fortunato**

Abstract [ITA]: La nota analizza una recente pronuncia della Corte di cassazione in materia di omicidio volontario aggravato. La decisione in commento ha riconosciuto l'aggravante dei motivi abietti o futili *ex art. 61, comma, 1 c.p. in relazione all'art. 577, comma 1, n. 4, c.p.*, nell'ipotesi in cui la gelosia costituisca espressione di uno spirito punitivo che abbia determinato la causa dell'azione omicidiaria. La pronuncia desta interesse in ragione delle precisazioni sviluppate dalla Corte con riguardo alla compatibilità tra la gelosia e la predetta aggravante.

Abstract [ENG]: *This paper analyses a recent ruling by the Court of Cassation on aggravated voluntary homicide. The decision recognized the aggravating circumstance of despicable or futile motives pursuant to Article 61(1) of the Criminal Code in relation to Article 577(1) (4) of the Criminal Code, in cases where jealousy constitutes an expression of a punitive spirit that determined the cause of the murder. The ruling is of interest because of the clarifications made by the Supreme Court regarding the compatibility between jealousy and the existence of the aforementioned aggravating circumstance.*

Parole chiave: Omicidio volontario- aggravante motivi abietti o futili

Keywords: *Voluntary homicide – aggravating circumstances: despicable or futile motives*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La vicenda *sub iudice*. – 3. La decisione della suprema Corte. – 4. Considerazioni conclusive.

1. Premessa.

Con la pronuncia in disamina la suprema Corte ha affrontato in maniera approfondita la complessa tematica della configurabilità dell'aggravante *ex art. 61, comma 1, c.p.* nell'ipotesi di omicidio volontario commesso ai danni del coniuge per ragioni di gelosia.

A partire dagli ultimi decenni del secolo scorso, lo stato d'ira determinato dalla gelosia è passato da elemento valutabile in senso favorevole per il reo ai fini della derubricazione dell'azione omicidiaria nell'abrogato art. 587 c.p.¹ a potenziale indicatore della natura abietta e futile dei motivi

¹ L'art. 587 c.p. (abrogato dall'art. 1 della l. 5 Agosto 1981, n. 5), introdotto nel 1930 dal Codice Rocco e, invero, già presente sotto le vesti di circostanza attenuante nel Codice Zanardelli (art. 377), assegnava rilievo allo stato d'ira susseguente alla scoperta di un'illegittima relazione carnale del coniuge, ridisegnando in maniera considerevole i limiti edittali della pena prevista per il delitto di omicidio volontario: «chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onore suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella. Se il colpevole cagiona, nelle stesse circostanze, alle dette persone, una lesione personale, le pene stabilite negli articoli 582 e 583 sono ridotte a un terzo; se dalla lesione personale deriva la morte, la pena è della reclusione da due a cinque anni. Non è punibile chi, nelle stesse circostanze, commette contro le dette persone il fatto preveduto dall'articolo 581». La *ratio* di tali previsioni ben può cogliersi da un passaggio contenuto nei *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, vol. IV, *Atti della Commissione ministeriale incaricata di dare un parere sul progetto preliminare di un nuovo codice penale, parte IV, Verbal delle sedute della Commissione e Relazione riassuntiva dei lavori della Commissione*, Roma, 1929, 75: «quando la moglie tradisce la fede coniugale, la violazione dei suoi doveri

sottendenti all'illecito, tale da giustificare l'applicazione dell'aggravante.

Il cambiamento radicale è stato senz'altro frutto della crescente sensibilità collettiva e dell'attenzione accordata dal legislatore alla prevenzione dei fenomeni connessi alla violenza di genere, stigmatizzati anche per mezzo di recenti modifiche codicistiche, che hanno rafforzato la tutela nei confronti delle vittime di tali reati².

Per altro verso, non deve sorprendere la relativa cautela con cui, nel corso degli anni, la suprema Corte ha affrontato il tema della qualificazione della gelosia come motivo abietto o futile, in quanto tratteggiare dei confini certi di un ambito ove sono presenti delle componenti legate alla sfera psicologica dell'agente rappresenta un compito indubbiamente arduo.

Ciò nonostante, alla luce degli orientamenti della giurisprudenza, oggi, si possono rintracciare degli elementi che possono guidare l'interprete con maggiore sicurezza nella delicatissima operazione di cogliere la (pur sempre) sottile differenza intercorrente tra un atteggiamento psicologico neutro ai fini del trattamento sanzionatorio ed una condotta meritevole di aggravamento.

2. La vicenda *sub iudice*.

Con sentenza del 24 settembre 2024, la Corte di assise d'appello di Catanzaro aveva riformato la sentenza emessa dalla Corte d'assise della stessa città, escludendo la sussistenza della premeditazione, ma confermando, nel resto, la decisione, dichiarando l'imputato responsabile del delitto di omicidio aggravato dall'essere stato commesso ai danni del coniuge, dai motivi abietti o futili e dalla recidiva, nonché dei connessi reati di ricettazione, detenzione e porto in luogo pubblico dell'arma utilizzata per compiere l'azione omicidiaria.

Avverso la predetta sentenza l'imputato, allora, aveva spiegato ricorso per cassazione, contestando la valutazione probatoria complessiva nonché la contraddittorietà e parziale illogicità della motivazione.

crea una situazione provocatoria che rispetto a lei è anche più grave di quella imputabile al terzo». Sempre nei lavori preparatori si segnalano le osservazioni della *Commissione Reale Procuratori di Bari (Rel. Lembo)* che espresse perplessità sull'originario massimo edittale di dieci anni, ritenuto troppo severo: «speriamo in una migliore valutazione dello stato d'animo di chi uccida o ferisca per causa di onore, per adulterio, per l'illegittima relazione carnale sulla persona del coniuge, della figlia o della sorella e sul, diremo così, compagno. *La norma* spinge la pena per l'omicidio, in siffatte condizioni, a dieci anni. Orbene il giurato, lo scabino, il giudice si domanderanno sempre: se mia moglie, cui io do cuore, e vita, e onore, io sorprendessi in adulterio, che farei? E giudicherei, come vorrebbe egli essere giudicato in tanta iattura e in tanta passione. Giudica gli altri, come vorresti che fossi tu giudicato: ecco un precetto, che in cuore cristiano varrà sempre, quanto l'altro: non fare ad altri quanto non vorresti fatto a te stesso. E il giurato, lo scabino, il giudice negheranno magari il fatto: non avranno rinnegato loro stessi». In tema vd. L. DE GENNARO, *Il delitto passionale determinato da causa d'onore e d'amore nel diritto vigente e nelle proposte di riforma legislativa*, Catania, 1931. Un'accurata ricostruzione storica dei processi legislativi relativi all'art. 587 c.p. e delle diverse posizioni assunte dalla dottrina in epoca fascista è offerta da L. GARLATI, *Il delitto per causa d'onore. le istanze abolizioniste nel processo di formazione del codice penale del 1930*, in AA.VV., *Riflessioni sulla giustizia penale. Studi in Onore di Domenico Pulitanò*, Torino, 2022, 4 ss.

² Per una panoramica completa dei più recenti interventi legislativi in materia di violenza di genere, su cui si è concentrato il d.l. 19 luglio 2019, n. 69 (c.d. "codice rosso"), vd. G.L. GATTA, *Il disegno di legge in tema di violenza domestica e di genere (c.d. Codice Rosso): una sintesi dei contenuti*, in www.penalecontemporaneo.it, 9 aprile 2019; B. ROMANO – A. MARANDOLA, *Codice Rosso. Commento alla l. 19 luglio 2019, n. 69, in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, Pisa, 2020; B. PEZZINI – A. LORENZETTI, *La violenza di genere dal Codice Rocco al Codice rosso. Un itinerario di riflessione plurale attraverso la complessità del fenomeno*, Torino, 2020; D. RUSSO, *Emergenza Codice Rosso*, in *Sistema Penale*, 2020, 1, 5 ss.; F. BASILE, *La tutela delle donne dalla violenza dell'uomo: dal Codice Rocco... al Codice Rosso.*, in *Diritto penale e Uomo*, 2019, 11, 78-93; D. CHINNICI, *La legislazione in materia di reati di "violenza domestica" e sessuale. Un itinerario lento e, ancora oggi, lacunoso*, in *Archivio penale*, 2022, 2, 1 ss. Approfonditamente sulle modifiche apportate dalla l. 24 novembre 2023, n. 168, vd. P. DI NICOLA TRAVAGLINI- F. MENDITTO, *Il nuovo codice rosso*, Milano, 2024; P. SPAGNOLO, *Le nuove disposizioni processuali in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica*, in www.lalegislazionepenale.eu, 28 febbraio 2024; G. AMARA, *Legge 24 novembre 2023, n. 168 "disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica"*, in www.giustiziainsieme.it, 11 dicembre 2023.

In particolare, il ricorrente aveva dedotto il travisamento probatorio e la contestuale contraddittorietà e illogicità della motivazione relativamente al riconoscimento dell'aggravante *ex art. 61, comma 1, c.p. in relazione all'art. 577, comma 1, n. 4, c.p.*, in quanto la gelosia non avrebbe costituito, *in thesi*, il movente dell'azione omicidiaria, bensì un mero elemento di sfondo.

3. La decisione della suprema Corte.

La Corte, nel rigettare il ricorso, ha confermato la sussistenza della contestata aggravante dei motivi abietti o futili, compiendo un ragguardevole *excursus* circa l'idoneità della gelosia a costituire circostanza aggravante *ex art. 61, comma 1, c.p.*

Più in dettaglio, nel dichiarare inammissibile lo specifico motivo di doglianza, la Corte ha indicato le condizioni in cui la gelosia può assumere valenza ai fini della configurazione della predetta aggravante.

Il supremo consesso, in proposito, avallando la linea seguita nelle fasi di merito, ha osservato che *«la gelosia è stata inquadrata coerentemente con quanto espresso dalla giurisprudenza più attuale e autorevole di questa Corte, quale elemento sintomatico di un motivo abietto o futile in quanto espressione, nel caso concreto, di mero possesso e semplice pretesto per dar seguito all'impulso violento»*³.

Talché è stata stigmatizzata la condotta materialmente posta in essere dall'imputato, manifestazione di una ossessione paranoide dell'uomo nei confronti della propria moglie, tradottasi in *«attività di controllo, pedinamento, pressione psicologica e di vere e proprie condotte vessatorie»*.

Primaria rilevanza è stata assegnata, ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante, al fatto che la gelosia aveva riflettuto un atteggiamento più generale e "a monte" dell'episodio omicidiario, tendente ad "oggettualizzare" la persona umana⁴, espressivo di uno spirito particolarmente prevaricatorio.

Si tratta di una linea già espressa – come si è anticipato – nella giurisprudenza di legittimità, che la Corte ha ritenuto correttamente seguita dai giudici di merito: *«la Corte, con argomentazioni ineccepibili e fondate su elementi fattuali adeguatamente e logicamente valorizzati, ha evidenziato la condotta possessiva dell'imputato, ispirata da uno spirito punitivo e da una gelosia sintomo di un atteggiamento proprietario rispetto alla moglie che aveva deciso di allontanarsi da lui»*.

La Corte ha proseguito evidenziando le attuali tendenze interpretative: *«la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che la gelosia e la vendetta, dettate da un malinteso senso dell'orgoglio maschile colpito dall'infedeltà, costituiscono sempre passioni morali riprovevoli mai suscettibili di valutazione etica positiva, sicché deve concludersi che, contrariamente a quanto opinato in epoca remota, può essere ritenuta sussistente l'aggravante in esame, vieppiù quando la gelosia assume caratteristiche morbose e di ingiustificata espressione di supremazia e possesso, in quanto si tratta di uno stato passionale che oltre a non avere rilievo sull'imputabilità costituisce causa frequente di delitti anche gravissimi determinati da una spinta ritenuta socialmente inaccettabile e, dunque, ingiustificata rispetto alla gravità della condotta»*⁵.

Il tessuto motivazionale è arricchito da un vasto compendio giurisprudenziale, essendo state richiamate varie pronunce ove è stata riconosciuta la sussistenza dell'aggravante *ex art. 61, comma*

³ In senso analogo, vd. Cass., Sez. V, 29 luglio 2020, n. 23075; Cass., Sez. V, 1 ottobre 2019, n. 49673. Per una ricostruzione del rapporto tra la gelosia come aggravante dei motivi abietti o futili e la concessione delle attenuanti generiche, vd. Cass., Sez. I, 8 novembre 2019, n. 2962.

⁴ Sotto altro profilo va ricordato che a più riprese la giurisprudenza di legittimità ha considerato sussistente il delitto *ex art. 572 c.p.* nelle ipotesi in cui la gelosia del soggetto abbia carattere ossessivo: vd. Cass., Sez. VI, 30 gennaio 2024, n. 4000; Cass., Sez. VI, 22 luglio 2019, n. 32781; Cass., Sez. VI, 14 maggio 2015, n. 20126.

⁵ *Ex multis*, vd. Cass., Sez. I, 19 ottobre 2023, n. 5514; Cass., Sez. V, 29 luglio 2020, n. 23075; Cass., Sez. V, 21 maggio 2019, n. 44319; Cass. n. 49673/2019 cit.

1, c.p. in casi di gelosia con caratteristiche morbose e possessive⁶.

Sul punto la Corte è stata esplicita, richiamando il medesimo precedente citato dal ricorrente⁷: *«anche in quel caso, infatti, è stato affermato che la gelosia, come ritenuto anche nella presente decisione, non integra, di per sé sola, l'aggravante dei motivi abietti e futili, dovendosi procedere alla verifica che la stessa abbia avuto una forza tale da costituire espressione di quel connotato di reificazione o di esercizio di supremazia che deve avere rappresentato la causa dell'azione omicidiaria»*.

La Corte ha riaffermato, allora, in punto di configurabilità dell'aggravante *ex art. 61, comma 1, c.p.*, come questa non sarebbe affatto preclusa in tutte quelle ipotesi in cui la gelosia abbia costituito elemento decisivo per la commissione del reato avendo *«rappresentato la causa dell'azione omicidiaria»*.

Per converso, dal *decisum* si ricava la conferma del principio secondo cui la sussistenza di uno stato di gelosia nella psiche del soggetto agente non comporta automaticamente il riconoscimento dell'aggravante dei motivi abietti o futili⁸, essendo, comunque, necessario stabilire l'incidenza di tale condizione psicologica nella dinamica dell'azione omicidiaria e dell'atteggiamento, più in generale, tenuto dal reo nei confronti della vittima.

L'accertamento, secondo questa impostazione, quindi, deve essere compiuto effettuando una valutazione fattuale demandata al giudice di merito, il quale ha il compito di rilevare la presenza degli elementi sintomatici della *«forza»* della gelosia alla stregua dei parametri fissati dal quadro giurisprudenziale sopra tratteggiato.

La soluzione cui è approdata, nel caso di specie, la Cassazione poggia, inoltre, le proprie fondamenta sulle verifiche condotte nel corso dei precedenti gradi di giudizio: *«si tratta proprio dell'accertamento operato, in termini privi di vizi evidenti, dai giudici di merito che sono contrastati in ricorso anche con argomentazioni fattuali, siccome basate su una ricostruzione alternativa del fatto (pur riconoscendosi anche nell'atto avversativo che l'autore del delitto ha agito in una condizione di «gelosia morbosa»)*.

Il motivo di ricorso, pertanto, è stato dichiarato inammissibile proprio perché esso conteneva un'istanza rivalutativa del fatto e delle prove riservata al merito: *«ciò che si contesta, dunque, è l'intensità e la forza di tale gelosia e su tale aspetto, come precisato, la motivazione viene attaccata con censure contenenti istanze rivalutative»*.

La decisione della Corte si pone, dunque, nel solco delle recenti pronunce citate in motivazione, ribadendo l'importanza e la collocazione processuale di una valutazione approfondita sul ruolo giocato dalla gelosia nella commissione del delitto.

4. Considerazioni conclusive.

Se è vero che il Codice Rocco ha escluso la rilevanza degli stati emotivi e passionali ai fini dell'esclusione o diminuzione dell'imputabilità⁹, allo stesso modo va osservato come non vi sia alcun

⁶ La Corte ha evocato una serie di sentenze che delineano le caratteristiche che la gelosia deve assumere per poter configurare l'aggravante dei motivi abietti o futili, rappresentate dalla morbosità dell'atteggiamento e della possessività del reo. Approfonditamente, vd. Cass., Sez. I, 7 luglio 2023, n. 36364; Cass., Sez. I, 10 marzo 2023, n. 16054; Cass. Sez. I, 1 ottobre 2019, n. 49673.

⁷ Cass., Sez. I, 27 settembre 2023, n. 45341.

⁸ In tal senso, vd. anche Cass., Sez. I, 6 maggio 2014, n. 37347; Cass., Sez. I, 27 marzo 2013, n. 18779; Cass., Sez. I, 8 aprile 2009, n. 18187.

⁹ Il dettato dell'art. 90 c.p., da sempre oggetto di dibattito in dottrina, nasconde al suo interno una funzione pedagogica. Cfr. F. MANTOVANI, *Manuale di diritto penale. Parte Generale*, Padova, 2007, 667: «l'art. 90 fu introdotto con una precisa e non trascurabile funzione pedagogica: per stimolare, cioè, il dominio della volontà sulle proprie emozioni e passioni. Sul piano scientifico si è prestato a critiche non solo perché contrasta con l'unitarietà della psiche, come già si disse, ma perché, anche al di fuori della patologia, gli stati affettivi possono interferire sulla capacità di intendere e di volere, fino a menomarla gravemente o addirittura escluderla».

ostacolo per la considerazione di quest'ultimi ai fini dell'applicazione di una circostanza aggravante¹⁰.

Tuttavia, l'accertamento relativo alle modalità con cui la gelosia abbia costituito la spinta propulsiva per il compimento del delitto comporta uno sforzo analitico da parte del giudice, non potendo la sola presenza di essa integrare *ipso iure* l'aggravante *ex art. 61, comma 1, c.p.*

I chiarimenti della Corte sul punto pongono in risalto le difficoltà insite in tali valutazioni, che sono strettamente correlate al caso specifico e implicano un certo margine di discrezionalità, tanto da rappresentare espressione di un approccio al fatto tendenzialmente sottratto al vaglio del giudice di legittimità.

Al fine di evitare il puro arbitrio, la giurisprudenza si è sforzata di individuare il collegamento tra gelosia e motivi abietti/futili e l'orientamento giurisprudenziale avallato dalla Corte con la sentenza in rassegna attribuisce rilevanza a condotte omicidiarie che, seppur scaturenti dalla gelosia, si inseriscono in una cornice più ampia di condotte possessivo-ossessive perpetrate dal reo ai danni della vittima. Il che dovrebbe indurre anche a riflettere circa l'opportunità di introdurre la (assai discussa) figura incriminatrice autonoma di femminicidio, atteso che, a ben considerare, essa intenderebbe regolamentare proprio tali fattispecie.

¹⁰ Per una ricostruzione approfondita delle varie forme di gelosia ed il rapporto con l'aggravante dei motivi abietti o futili, vd. D. PIVA, *Le componenti impulsive della condotta. Tra imputabilità, (pre) colpevolezza e pena*, Napoli, 2020, 377: «la manifestazione di gelosia, ad esempio, può integrare il motivo abietto o futile qualora si tratti non già di una spinta davvero forte dell'animo umano collegata ad un desiderio di vita in comune quanto, piuttosto, di uno spirito punitivo nei confronti della vittima considerata come di propria appartenenza e di cui per mero orgoglio o vendetta va punita l'insubordinazione; dovendosi così escludere l'aggravante nelle ipotesi di ossessione amorosa nelle quali l'evento fortemente traumatico dell'interruzione di una relazione sentimentale si trasformi in una sorta di scomunica altamente disgregativa della personalità dell'agente tale da condurlo a condotte etero aggressive dirette alla conservazione di quell'oggetto d'amore che non può più avere».